

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 12 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI CND T01- GUANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. VERBALE DI RIESAME**

**VERBALE N.4**

**Premesso che**

- con Determinazione del 01/08/2025 è stata indetta la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 12 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni per la fornitura di cnd-t01 guanti occorrenti alle esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”;
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 18/09/2025 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- in data 01/10/2025 ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell’offerta medesima.
- Si è provveduto in seduta riservata alla verifica della documentazione pervenuta ed ad attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio;
- con verbale n. 2 sono stati definiti i soccorsi istruttori e conseguentemente sono stati individuati gli OO.EE. esclusi e quelli ammessi al prosieguo della gara che qui di seguito si elencano:


OPERATORE ECONOMICO	STATUS	LOTTI DI PARTECIPAZIONE
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	AMMESSO	2
ASPEN SANITAS SRL	AMMESSO	5-6-8
BERICAH SpA	AMMESSO	1-5-6-7-8-9-10-11-12
CLINI-LAB S.R.L.	AMMESSO	1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12
MABE SRL	AMMESSO	1
SIR SAFETY SYSTEM SPA	AMMESSO	5
FARMAC-ZABBAN S.p.A.	AMMESSO	2-3-4-5
PAUL HARTMANN S.P.A.	AMMESSO	8
RAYS S.p.A.	AMMESSO	3-5-7-8
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	AMMESSO	2-5-6-7-8-9-10-12
Novamedisan Italia S.r.l.	AMMESSO	9-10

CHEMIL SRL	AMMESSO	1-2-3-5-6-7-8-10-12
ECO DAMA	NON AMMESSO	—
NACATUR INTERNATIONAL SRL	AMMESSO	1-3-5-6-7-8-10

- con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 02/12/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta come segue:
  - Dott.ssa Francesca Zeppetti - I.F.O. Approvvigionamenti e tecnologie Blocchi Operatori - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente;
  - Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente;
  - Dott.ssa Emanuela Taizzani - I.F.O. Chirurgia Programmata e pre-ospedalizzazione - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente.
- Come da verbale n. 3 (Valutazione Tecnica ed apertura busta economica), si è riunita la Commissione Giudicatrice, come sopra composta, procedendo alle attività di valutazione tecnica per ciascun lotto, sia quello aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, sia quelli aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con Determinazione dell'Amministratore Unico di Puntozero Scarl del 27/01/2026 è stato dato atto delle offerte che non sono risultate idonee per carenza di requisiti tecnici minimi e che pertanto non hanno avuto accesso alla valutazione delle offerte economiche, ovvero:
  - Ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA per il lotto n. 5;
  - Ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A. per il lotto n. 5;
  - Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL per il lotto n. 10;
  - Ditta Novamedisan Italia S.r.l. per il lotto n. 10;
  - Ditta BERICAH per il lotto n. 12;
  - Ditta CHEMIL SRL per il lotto n. 12;

**tanto premesso:**

- Con nota prot. n. 000903 del 28/01/2026 è pervenuta istanza di riesame da parte della Ditta Bericah S.p.A. con riferimento al Lotto n. 12, con la quale l'Operatore Economico ha richiesto una nuova valutazione in ordine al requisito minimo "in nitrile". La richiesta trae origine dalla valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 3, ove, in sede di esame della documentazione tecnica, è stata presa visione della dichiarazione di equivalenza prodotta ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.5. A corredo dell'offerta, la Ditta ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'equivalenza del prodotto offerto, specificando che lo stesso è realizzato in polimero sintetico polistirenico di prima qualità, quale materiale alternativo al nitrile richiesto dalla lex specialis. La Commissione giudicatrice, pur prendendo atto della dichiarazione di equivalenza e della



documentazione tecnica allegata, ha ritenuto che il materiale proposto e le relative certificazioni non assicurassero un livello di protezione dell'operatore equivalente a quello garantito dal nitrile, come richiesto tra le caratteristiche minime del lotto, concludendo per la non equivalenza del prodotto offerto e la conseguente esclusione. Con l'istanza di riesame, la Ditta Bericah S.p.A. contesta tale valutazione, sostenendo che il prodotto offerto rispetta integralmente – a suo dire – i requisiti minimi previsti dalla *lex specialis*, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello prestazionale, ritenendo pertanto che lo stesso assolve in modo equivalente alla funzione richiesta.

- Con nota prot. n. 0001048 del 02/02/2026 è pervenuta istanza di riesame da parte della Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. con riferimento al Lotto n. 5, con la quale l'Operatore Economico ha chiesto la rivalutazione della propria posizione in relazione alla caratteristica minima "ipoallergenici".

La Ditta ha rappresentato che, per ragioni di correttezza e trasparenza, nella documentazione tecnica prodotta in gara ha dichiarato il mancato possesso del requisito in parola, ritenendo che il materiale lattice naturale – espressamente richiesto quale caratteristica del lotto – possa, in quanto tale, determinare reazioni allergiche in soggetti predisposti. L'Operatore ha evidenziato di non aver ritenuto tecnicamente corretto qualificare come "ipoallergenico" un guanto in lattice, pur avendo documentato l'assenza di polvere e di sostanze allergizzanti aggiuntive.

L'istanza di riesame si collega alla valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 3, ove si è rilevato che la dichiarata assenza del requisito "ipoallergenici" comportasse la non conformità del prodotto offerto alle caratteristiche minime previste dalla *lex specialis*.

Tali rilievi hanno reso necessario la riconvocazione della Commissione per verificare la fondatezza delle osservazioni da parte della Commissione giudicatrice che si è ritualmente riunita alla presenza di tutti i componenti in data 11/02/2026.

Dal riesame è emerso quanto segue:

**1) l'istanza della Ditta BERICAH SPA - di cui in premessa - in ordine alla quale la Commissione giudicatrice rileva quanto segue:**

La Commissione ha proceduto ad un riesame complessivo della valutazione espressa nel verbale n. 3, sulla base della documentazione tecnica già prodotta in sede di offerta.

In particolare, è stata effettuata una più approfondita analisi comparativa tra le prestazioni del prodotto offerto e i requisiti funzionali richiesti dalla *lex specialis*, con specifico riferimento alla resistenza alla permeazione delle sostanze antiblastiche e al livello di protezione dell'operatore.

In particolare esaminate le osservazioni della Ditta di cui al prot903/2026 e a seguito di approfondito riesame della documentazione tecnica prodotta in gara, la Commissione ha verificato che:

- il materiale costitutivo del prodotto offerto (polimero sintetico polistirenico) è differente dal



3

- nitrite espressamente indicato nella *lex specialis*;
- tuttavia, la documentazione tecnica dimostra che il guanto è stato sottoposto a test di permeazione su un numero di sostanze significativamente più ampio rispetto a quelle oggetto di specifica indicazione nel capitolato;
  - i risultati di tali test evidenziano livelli di resistenza e protezione non inferiori a quelli richiesti, garantendo idonea barriera contro le sostanze antiblastiche e gli agenti chimici indicati tra i requisiti minimi.

La Commissione ha pertanto ritenuto che la precedente valutazione, incentrata prevalentemente sulla difformità del materiale, necessitasse di essere integrata mediante una più puntuale analisi della equivalenza funzionale e prestazionale del prodotto, in conformità al principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023.

Alla luce di tale approfondimento, è stato accertato che, pur non coincidendo sotto il profilo compositivo con il nitrile, il prodotto offerto assolve in modo equivalente alla funzione richiesta dalla *lex specialis*, assicurando un livello di protezione dell'operatore almeno pari a quello garantito dal materiale espressamente indicato.

La Commissione per quanto sopra esposto dispone la riammissione anche dell'Operatore Economico BERICAH SPA alla prosecuzione della procedura relativamente al lotto 12 e per l'effetto la Commissione giudicatrice trasmette al RUP il presente verbale affinché dia seguito alle determinazioni conseguenti alle odierne rivalutazioni e solo all'esito del provvedimento che disporrà la riammissione sarà possibile procedere con la riammissione in pad e valutazione tecnica dei requisiti premianti.

**2) l'istanza della Ditta Sir Safety System S.p.A. - di cui in premessa - in ordine alla quale la Commissione giudicatrice rileva quanto segue:**

Con riferimento al Lotto 5, la Commissione procede al riesame della posizione dell'Operatore Economico SIR SAFETY SYSTEM S.p.A., escluso per mancata conformità alla caratteristica minima "ipoallergenico".

La Commissione rileva preliminarmente che la *lex specialis* prevedeva tra le caratteristiche minime la dicitura "ipoallergenico". Tuttavia dà atto che, come effettivamente rilevato dal concorrente Sir Safety System S.p.A., nel corso della fase dei chiarimenti è stato pubblicato un quesito (regolarmente pubblicato e pertanto agli atti di gara) nel quale la Stazione Appaltante ha precisato, con interpretazione autentica, che tale requisito deve intendersi quale *assenza di trattamenti comportanti l'aggiunta di ulteriori sostanze allergizzanti*. Per completezza si riporta appresso domanda e risposta al quesito.



Buon pomeriggio,

in riferimento al lotto 5, tra i requisiti minimi è da indicare "ipoallergenico".

I guanti in lattice naturale non possono essere definiti "ipoallergenici". Il lattice, infatti, contiene proteine naturali che possono determinare reazioni allergiche e anafilattiche in soggetti sensibili.

Per tale motivo, la dicitura corretta da utilizzare è "guanto in lattice naturale senza polvere, a ridotto contenuto proteico" e non "ipoallergenico". Si conferma che la dicitura indicata va bene?

cordiali saluti

**RISPOSTA** : Si intende non trattato in modo da non aggiungere ulteriori sostanze allergizzanti

La Commissione, con riferimento a tale aspetto, rileva che in sede di prima valutazione non è stato esplicitamente coordinato il contenuto della dichiarazione resa dall'Operatore Economico nel "modello offerta tecnica" (in cui evidenziava "NO IL LATTICE PUÒ CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE" ) con il chiarimento sopra richiamato.

In sede di rivalutazione la Commissione giudicatrice quindi dà atto che l'Operatore Economico ha dichiarato "NO" motivando tale risposta con riferimento al potenziale allergizzante intrinseco del lattice naturale e inoltre, al riesame complessivo della documentazione tecnica prodotta, risulta che il prodotto offerto: è privo di polvere; è privo di acceleranti di vulcanizzazione e presenta residui chimici documentati nei report allegati.

Pertanto la Commissione dopo la disamina eseguita e alla luce del chiarimento pubblicato, prende atto che il requisito "ipoallergenico" non deve intendersi quale assenza assoluta di rischio allergico connesso al materiale, bensì quale assenza di ulteriori sostanze allergizzanti aggiuntive. Conseguentemente la documentazione tecnica prodotta dall'Operatore Economico appare coerente con tale interpretazione, emersa dai chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante.

La Commissione per quanto sopra esposto dispone la riammissione dell'Operatore Economico SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. alla prosecuzione della procedura e per l'effetto la Commissione giudicatrice trasmette al RUP il presente verbale affinché dia seguito alle determinazioni conseguenti alle odierne rivalutazioni e solo all'esito del provvedimento che disporrà la riammissione sarà possibile procedere con la riammissione in pad e valutazione tecnica dei requisiti premianti.

Inoltre viene rilevato che, in ossequio al principio della *par condicio competitorum*, analogamente alla ditta dianzi esaminata, anche le altre concorrenti escluse per il medesimo requisito minimo "ipoallergenico" debbano essere riesaminati alla luce del chiarimento sopra richiamato, e precisamente Ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A.

La Commissione riesamina dunque Ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A. in ordine alla quale era stato rilevato



nel verbale di valutazione tecnica (verbale n.3) che “...il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “ipoallergenici”, perchè la Ditta dichiarato nel modello offerta tecnica che “il prodotto contiene lattice a ridotto contenuto proteico, come da TestEN455-3 con risultato 26µg/g.”

A seguito del riesame istruttorio e del coordinamento della valutazione tecnica con il chiarimento sopra, con il quale è stato precisato che il requisito “ipoallergenico” deve intendersi quale assenza di trattamenti comportanti l'aggiunta di ulteriori sostanze allergizzanti, si è ritenuto necessario riesaminare la posizione dell'Operatore Economico.

Dalla documentazione tecnica prodotta in gara risulta, al riesame della Commissione, che il prodotto offerto non presenta sostanze allergizzanti aggiuntive, in coerenza con l'interpretazione fornita dalla Stazione Appaltante nel chiarimento.

La Commissione per quanto sopra esposto dispone la riammissione anche dell'Operatore Economico FARMAC-ZABBAN S.p.A. alla prosecuzione della procedura relativamente al lotto 5 e per l'effetto la Commissione giudicatrice trasmette al RUP il presente verbale affinché dia seguito alle determinazioni conseguenti alle odierne rivalutazioni e solo all'esito del provvedimento che disporrà la riammissione sarà possibile procedere con la riammissione in pad e valutazione tecnica dei requisiti premianti.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

Dott.ssa Francesca Zeppetti - I.F.O. Approvvigionamenti e tecnologie Blocchi Operatori - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente \_\_\_\_\_

Dott.ssa Emanuela Taizzani - I.F.O. Chirurgia Programmata e pre-ospedalizzazione - Azienda Ospedaliera di Terni- in qualità di componente \_\_\_\_\_

